
**Fascicolo interistituzionale:
2009/0076 (COD)**

**8809/12
ADD 1 REV 1**

**CODEC 999
ENV 288
MI 252
AGRI 236
CHIMIE 34
OC 195**

ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER / CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 11063/09 ENV 440 MI 246 AGRI 267 CHIMIE 50 CODEC 849

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi (**seconda lettura**)
- Approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo (**AL + D**)
= Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 2.5.2012

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca accoglie con favore i tentativi di assicurare una maggiore armonizzazione nel settore dell'immissione sul mercato dei biocidi attraverso un regolamento inteso ad eliminare le differenze derivanti dalle diverse modalità di recepimento della direttiva 98/8/CE nei vari Stati membri dell'Unione europea. Accoglie altresì con favore alcuni dei nuovi principi proposti, quali l'introduzione dell'autorizzazione unificata dei biocidi a livello dell'Unione o la protezione dei consumatori contro gli effetti nocivi di articoli e materiali trattati con biocidi.

Tuttavia, la Repubblica ceca nutre gravi preoccupazioni in considerazione dell'impatto finanziario stimato del regolamento sulla piccola e media industria. Per la Repubblica ceca si tratta di un aspetto della massima importanza, in particolare in tempi di crisi finanziaria e di vincoli alla crescita e alla competitività dell'Unione europea. La Repubblica ceca ritiene che i costi del compromesso proposto siano in contrasto con il principio di sostegno alla competitività delle piccole e medie imprese in Europa e per questo motivo si astiene nella votazione sulla proposta di regolamento relativo all'uso e all'immissione sul mercato dei biocidi.

Dichiarazione della Commissione concernente il ricorso ad atti di esecuzione per la fissazione delle tariffe

La Commissione ritiene che le tariffe da versare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche non possano essere fissate mediante atti di esecuzione. Tuttavia, in uno spirito di compromesso, la Commissione non si opporrà a un voto a maggioranza qualificata a favore del testo della Presidenza. Su questo punto specifico la Commissione si riserva tuttavia il diritto di utilizzare i mezzi di ricorso previsti dal trattato al fine di ottenere chiarimenti dalla Corte sulla questione della delimitazione tra l'articolo 290 e l'articolo 291.

Dichiarazione della Commissione concernente la tariffa applicabile alle domande di riconoscimento reciproco

Nell'elaborare la proposta di regolamento sulle tariffe in conformità all'articolo 80, paragrafo 1, la Commissione si propone di garantire che il livello della tariffa applicabile alle domande di riconoscimento reciproco da versare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenga conto del livello delle tariffe applicate nei diversi Stati membri e non costituisca un onere eccessivo per le imprese, in particolare le PMI.

Dichiarazione della Commissione concernente la definizione di nanomateriale

Anche se può accettare il testo definitivo convenuto dal Consiglio e dal Parlamento europeo, la Commissione continua a ritenere che un riferimento diretto alla raccomandazione 2011/696/UE della Commissione sulla definizione di nanomateriale sarebbe stato più appropriato tenuto conto dell'esigenza di disporre di una definizione armonizzata di nanomateriale da applicare in tutta la normativa dell'UE e della possibilità di adattarla facilmente all'evoluzione tecnica e scientifica. A tale riguardo la Commissione prenderà i provvedimenti opportuni per assicurare che si tenga conto di questo nelle future proposte.
